



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:

dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Cristina Contini Giudice relatore
dr. Raffaella Mascarino Giudice
ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.
promosso

da

_____, nata il **_____** alias il **_____** a **Odienne (Costa
d'Avorio)** CUI **_____**, elettivamente domiciliata in Pavia, via Paolo Diacono
n.5 presso lo studio dell'avv. Fabio Canestrari che la rappresenta e difende per
delega in atti;

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione
internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 21 febbraio 2018, notificato
unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero

dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 29 dicembre 2017 e notificato il 23 gennaio 2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Successivamente sono stati depositati ulteriori documenti.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 21 agosto 2018 in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018 è stata fissata udienza ex art. 35 bis comma 11, con espressa indicazione della assenza di necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incombenzi istruttori.

Sentite le parti il giudice si è riservato di riferire al Collegio.

Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio in data 12 dicembre 2018 è stata fissata udienza per la rinnovazione del colloquio personale. Espletato tale incombenza in data 15 gennaio 2019 la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 gennaio 2019.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si attegga come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

La ricorrente, priva di documenti di identità del Paese di origine dichiarato (Costa d'Avorio) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 17 aprile 2017 attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Al momento della redazione del modello C3 la ricorrente è stata segnalata come richiedente asilo in condizione di speciale vulnerabilità con la seguente motivazione: *“persone sopravvissute a tortura o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”*.

In relazione alle condizioni di salute ha dichiarato di non riuscire a definire la propria situazione e, infine, quanto ai motivi che l'avevano indotta a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato.

Sentita dalla Commissione ha dichiarato di essere nata e cresciuta a Odienne, di appartenere al gruppo etnico malinké e di essere di religione musulmana.

Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lei stessa e dai genitori, da due fratelli e quattro sorelle.

Il padre e le quattro sorelle non erano più in vita al momento della audizione, mentre la madre viveva ancora in Costa d'Avorio dove aveva anche gli zii paterni presso i quali vivevano.

Non aveva ricordi del padre, morto quando lei era molto piccola, la madre si era risposata ma non aveva avuto altri figli. Era cresciuta con il secondo marito della madre che, secondo le tradizioni locali, era un fratello del marito defunto.

I due vivevano ancora insieme e con loro vivevano i fratelli della ricorrente.

Era andata a scuola e, pur non essendosi mai sposata, aveva avuto due figlie delle quali ha prodotto due certificati di nascita dai quali risultava che aveva avuto la prima figlia nel 2001 e la seconda nel 2004.

L'intervistatore ha fatto subito notare l'incongruenza di queste date rispetto ai dati anagrafici dichiarati dalla ricorrente che, se effettivamente nata nel 1992 avrebbe partorito la prima figlia a nove anni e la circostanza è stata spiegata in questo modo: *“poi dirò la mia storia ma da noi è difficile scolarizzare le donne; quando si sono messi d'accordo di iscrivermi a scuola non avevo un documento d'identità e hanno fatto questo documento ... non è la mia data di nascita ma è quella che hanno registrato nei miei documenti ed è riportata anche nei documenti dei miei figli e non li posso cambiare perché nel mio Paese esisto solo con questi dati”*.

Era in contatto con la madre che le aveva procurato i certificati esibiti all'inizio del colloquio.

Quanto ai motivi che l'avevano indotta a espatriare ha dichiarato che tutto era legato al rifiuto, tempo addietro, di un matrimonio che era stato per lei combinato dallo zio (ossia il secondo marito della madre).

A causa di questo rifiuto era stata cacciata di casa ed era andata a vivere con il padre delle sue figlie.

Ha spiegato infatti che, oltre ad avere rifiutato il matrimonio, era nel frattempo rimasta incinta per cui : *“mio zio se e è accorto e mi ha chiamato e mi ha detto “se non suoi sposarti e sei rimasta incinta, non puoi rimanere in casa, vai via”*.

La vicenda è stata così spiegata: *“ho conosciuto il padre dei miei figli, il mio compagno, all'ospedale, lui lavorava lì; io sono andata a fare una visita e l'ho incontrato; avevo già problemi con mio zio che voleva farmi sposare; nella mia tradizione le ragazze si sposano vergini, non devono avere rapporti prima del matrimonio. Se perdo la verginità potevo non sposare la persona che aveva deciso mio zio perché sarebbe stata una vergogna per la mia famiglia. Ho deciso di*

avere rapporti con il padre dei miei figli e sono rimasta incinta solo per un rapporto ...”.

Era allora andata *“in città a trovare il padre dei miei figli e abbiamo fatto anche un altro figlio”*, senza però sposarsi.

Il convivente lavorava come infermiere in *“un distretto sanitario a Odienné”* ed era morto nel 2008, ucciso dall'uomo che lei aveva rifiutato di sposare.

Questo evento l'aveva spinta a lasciare il Paese: *“non sono più rimasta perché è stato ucciso da loro e dalla persona che mi voleva far sposare; quella persona ha raccontato ai parenti del mio compagno che è lui l'omicida del mio compagno perché mi vuole sposare. Ha detto che ha dato tanti soldi a mio zio e non può restare così deve per forza sposarmi ed è per questo che ha ucciso il mio compagno”*.

L'uomo in questione aveva *“mandato gente per aggredirmi ma prima mi mandava messaggini per dirmi: adesso cosa ne pensi del matrimonio, ma io dicevo che non ero interessata e lui diceva “ma lo sai che sono stato io a uccidere tuo marito?” sì lo so non ho nessuno in famiglia, tutti contrari per difendermi. Se vuoi tolgo il cappotto per fare vedere le cicatrici”*.

Il marito era stato accoltellato e immediatamente portato in ospedale ma non era riuscito a sopravvivere e nell'occasione l'assassino aveva rivendicato la responsabilità per la sua morte *“quel signore non ha avuto timore di dire che è stato lui ad ucciderlo e io so che ne è capace perché faceva parte della ribellione, a quel tempo c'era la ribellione nella Costa d'Avorio”*.

Non erano state sporte denunce: *“erano loro i ribelli che rappresentavano l'autorità, se andavi dalla polizia c'erano loro, tutta la città era governata dai ribelli, lo stato ci aveva abbandonato. Lui ha parenti a Odienné ma lui è andato a Bouaké che era la capitale della ribellione; veniva ogni tanto a trovare i suoi parenti ma stava a Bouaké; quando mi chiamava lo faceva sempre da Bouaké. Una notte ha mandato tre ragazzi che mi hanno aggredito mentre tornavo dalla mia amica che non stava bene”*.

Questi fatti erano accaduti nel 2015 e subito dopo aveva deciso di espatriare.

E' stato chiesto alla ricorrente di spiegare cosa fosse accaduto dalla data della morte del compagno al 2015 e come mai l'uomo avesse ripreso ad aggredirla dopo molti anni.

La signora ha detto: *“lui non c'era viveva a Bouaké; poi è tornato nel 2015 e ha cercato di parlare con mio zio che era morto nel 2014; mio zio gli aveva promesso di trovargli un'altra moglie al mio posto e lo zio è morto prima del suo ritorno allora lui ha mandato delle persone a parlare all'altro zio più giovane. Mio*

zio più piccolo ha risposto che non c'entrava e non ha alcuna donna da dargli ed è per quello che lui si è rivoltato ed ha voluto fare del male".

L'uomo non si era arreso: *"lui ha detto che anche se faccio dieci figli con un altro uomo lui vuole sposarmi perché ha dato tanti soldi a mio zio".*

Era stata brutalmente aggredita da uomini mandati da lui e aveva incontrato forti resistenze anche da parte della madre anche per essere curata.

E' stato obiettato che nel 2015 le forze governative avevano ripreso il controllo del territorio per cui era necessario spiegare l'inerzia nel denunciare queste azioni.

La ricorrente ha spiegato che dalle notizie che leggeva "su internet" non si poteva dire che la guerra fosse finita e, inoltre, lei non poteva fare denuncia in quanto aveva paura di ritorsioni contro le figlie.

Infine, richiesta di indicare i timori connessi a un eventuale rimpatrio ha dichiarato: *"a causa di quel signore non posso tornare in Costa d'Avorio; ho nascosto i miei figli, e io sono uscita, lui è ancora lì. Poi è molto amico con mio zio più piccolo e se torno lui saprà subito che sono tornata.*

Ha poi narrato le vicende del suo percorso migratorio e quanto accaduto in Libia dove si era trovata intrappolata senza la possibilità di tornare a Bamako.

A seguito dell'impugnazione, e considerate le motivazioni del rigetto, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessata, per consentirle di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla C.T., in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *"deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ..."*

Sentito dal Tribunale ha reso le seguenti dichiarazioni che risultano dal verbale che di seguito si riporta:

Udienza del 15 gennaio 2019

Avanti al Giudice dr. Maria Cristina Contini

Alle ore 11.38 compaiono personalmente la ricorrente sig. _____ assistito dall'avv. Serena Silvestre in sostituzione avvocato Canestrari per delega orale;

È anche presente la sig. _____, nata e cittadina della Guinea K. Il 17 maggio 1979 e residente in Cinisello Balsamo che svolge funzioni di interprete in lingua bambara;

Al ricorrente preliminarmente viene spiegato, con l'ausilio dell'interprete, che tutte le dichiarazioni da lui rese nel presente procedimento sono e resteranno assolutamente riservate.

Inoltre la parte ricorrente, in via preliminare, viene invitata – ove intenda farlo – a produrre immediatamente ulteriore documentazione ritenuta rilevante.

Viene prodotto il doc. 25 in copia di cortesia, relativo alla situazione lavorativa;

In relazione a questa produzione non vengono formulate seguenti domande.

Ad integrazione e chiarimento di quanto dichiarato nel corso del procedimento vengono poste le seguenti domande :

D: come ha pagato il viaggio?

R: io ho pagato prima dalla Costa d'Avorio al Mali, poi dal Mali in Algeria;

D: ha pagato alla stessa persona o a persone diverse?

R: ho pagato solo il trasporto per andare in Mali e per vedere un'amica, quando sono arrivata è stata lei a propormi di andare in Libia da suo fratello;

D: dalla Costa d'Avorio a Mali come è andata, cosa vuole dire che ha pagato il trasporto?

R: voglio dire che ho pagato il biglietto di un pullman dalla Costa d'Avorio al Mali;

D: vorrei sapere le città

R: prima ho preso un mini bus dalla mia città fino al confine con il Mali, poi lì ho preso il pullman fino a Bamako;

D: poi da Bamako alla Libia?

R: da Bamako con la mia amica sono andata in Algeria con un pick-up, quando siamo arrivati in Algeria i soldi erano finiti, abbiamo aspettato due settimane, quando il fratello della mia amica ha mandato i soldi abbiamo continuato il viaggio fino a Saba;

D: il viaggio da Bamako all'Algeria quanto è costato?

R: 20 mila cefa;

D: vorrei capire se lei aveva in mano i 20 mila o se il viaggio è costato 20 mila e in tal caso come dovevano essere pagati;

R: avevo 20 mila in tasca e li ho dati alla mia amica, poi lei con un altro ragazzo, hanno organizzato il viaggio

D: Quando lei ha fatto questo accordo sapeva che con questi 20 mila arrivava in Algeria?

R: io le ho detto che avevo solo 20 mila, lei mi ha detto che andava bene e che dopo ci avrebbe pensato lei per il viaggio, quando io sono scappata la mia idea era di andare dalla mia amica e nascondermi da lei, non pensavo di continuare il viaggio;

D: perché in Mali decide di andare avanti invece che di fermarsi?

R: quando sono arrivata lei era già pronta per andare da suo fratello in Libia, e questa era una cosa che io non sapevo, allora lei mi ha detto questo, allora le ho detto che in questo modo io restavo sola e non sapevo cosa fare, e non potevo tornare, allora lei mi ha detto che la cosa migliore era seguirla e trovare un lavoro e mandare i soldi ai tuoi figli, perché se rimanevo in Mali non c'era lavoro;

D: i soldi che il fratello della sua amica ha mandato lei li ha dovuti restituire?

R: il fratello aveva detto che il mio viaggio non era previsto, era prevista solo la sorella che non lo aveva avvisato, allora lui ha detto che lui avrebbe pagato anche per me, ma io avrei dovuto lavorare per rimborsarlo;

D: allora come ha fatto a ridare i soldi al fratello della sua amica?

R: quando siamo arrivate da lui in Libia, mi ha detto che io dovevo cercare lavoro e rimborsarlo per il viaggio e anche per il mio mantenimento;

D: quando vi siete parlati, avete stabilito quanti soldi lei doveva dare al fratello dell'amica?

R: lui mi ha detto solo che io devo rimborsare, senza dire la somma, quando avessi trovato lavoro lui mi avrebbe detto quanto dovevo pagare, lui non sapeva calcolare la somma perché aveva pagato il viaggio ma si era arrangiato con altre persone per farci arrivare in sicurezza fino da lui;

D: lei arriva in Libia e non aveva più soldi, ho capito bene?

R: sì;

D: a quel punto doveva pagare, oltre al viaggio, anche le sue spese di mantenimento finché non avesse trovato lavoro?

R: lui mi ha detto che ha dovuto pagare le spese di trasporto, ma anche altre persone ossia un trafficante, e poi per restare a casa sua dovevo pagare;

D: quindi come vi siete messi d'accordo, fino a quando doveva pagare o stare a casa di questa persona?

R: lui mi ha detto che mi avrebbe cercato il lavoro, io dovevo fare il lavoro che lui mi avrebbe trovato, senza possibilità di scegliere e avrei dovuto dividere lo stipendio con lui;

D: avete stabilito per quanto tempo?

R: no perché non conoscevo nessuno;

D: questa persona era proprio il fratello della sua amica, o una persona cui la sua amica era molto legata?

R: all'inizio ho creduto che era suo fratello, perché lei mi aveva detto così, che era suo fratello maggiore, ma quello che ho capito è che sono della stessa famiglia, ma non dello stesso sangue;

D: poi questo lavoro lo ha trovato?

R: lui era uscito la mattina per andare a cercare lavoro e dopo poco i banditi sono venuti a casa e hanno arrestato me e la mia amica e una donna che viveva con lui e che lui aveva detto che era sua moglie;

da quello che ho capito qualcuno è andato ad avvisare questo gruppo per dire che il fratello della mia amica fa venire le ragazze a casa sua e dopo le fa prostituire, e per questo appena lui è uscito loro sono arrivati;

D: secondo quello che lei ha capito quindi questi due banditi li aveva mandati lui?

R: è quello che io ho pensato perché è stato bizzarro per me il fatto che appena è uscito noi siamo state arrestate e poi ci hanno mandato in prigione, un'ora dopo hanno tirato fuori la mia amica e la signora, anzi preciso che siamo state divise; non so se loro sono state liberate, ma ci hanno divise;

D: cosa intende dire che i banditi vi portano in prigione? Dove vi hanno portate?

R: non era un carcere, però era una casa con tante stanze, dove ho trovato tante altre ragazze lì, ed eravamo rinchiusi, non potevamo uscire fuori, né fare nulla senza di loro, per questo ho detto che era una prigione;

D: dal verbale ho capito che lei è rimasta in questa situazione per 8 mesi, finché è stata messa in condizione di imbarcarsi, ho capito bene?

R: ho fatto 8 mesi lì, a loro disposizione, ci facevano tutto;

D: cioè vi facevano prostituire?

R: sì ci facevano prostituire e ci facevano fare lavori domestici, quando avevano bisogno di qualcuno ci prendevano e ci portavano in una casa per lavorare e poi ci riportavano indietro, ci facevano lavorare e ci violentavano;

D: in questa situazione qualcuno le ha parlato dei soldi che doveva restituire?

R: i clienti pagavano, a volte quando loro ci facevano tutti, io chiedevo perché tutta questa bruttezza, qualcuno mi ha detto che è il prezzo che tu hai pagato per venire qua;

D: il fratello della sua amica si è ripresentato?

R: no, io ho chiesto di chiamarlo ma lui non è mai venuto, nessuno di loro, nemmeno la mia amica;

D: come è stato deciso che lei ha potuto uscire da questa casa?

R: io mi ero ammalata, ero diventata debole, vomitavo tanto e come a volte ti prendevano con il sedere ho iniziato a soffrire di emorroidi, allora non ce la facevo più, allora questo guardiano che credeva che io ero incinta, mi ha detto da tre giorni non ci servi più e mi ha chiesto se avevo avuto il ciclo, io ho detto no e così lui mi ha detto tu e il tuo bastardo andrete a morire in mare, ma non qua;

D: non le hanno detto ancora se lei doveva pagare qualcosa?

R: loro non mi hanno più parlato di nulla, con quello che ho subito avevo pagato;

D: lei era effettivamente incinta?

R: sì ero incinta, sono salita sulla barca, stavo male, quando il gommone ha avuto il problema, è scoppiata una parte, chi era sul bordo è caduta nell'acqua, io ero sdraiata e sono stata calpestata, siamo stati salvati da una nave, mi hanno mandato d'urgenza in ospedale per il raschiamento

D: di quanti mesi era, secondo lei?

R: credo fosse proprio all'inizio, forse un mese;

D: vorrei chiudere questo argomento con una domanda sulla sua amica, vorrei sapere meglio chi era?

R: io la conoscevo dalla Costa d'Avorio, lei è maliana e quando io la chiamavo per spiegare il mio problema, e lei ha saputo che io ero nei problemi fino al collo lei si è approfittata di me;

D: come è che eravate amiche con questa donna maliana?

R: lei era una commerciante, prendeva gli abiti tradizionali maliani e veniva nella nostra città per vendere e abitava vicino a me, io qualche volta la aiutavo a vendere le sue cose e lei mi dava una percentuale, è così che ci siamo conosciute;

D: le chiedo se oggi riesce a darci qualche elemento per farci capire quanti anni ha;

R: posso dire che adesso ho 33 anni perché mia figlia ha 17 anni, lo dico perché la prima volta che ho avuto le mestruazioni, le ho poi avute un'altra volta e poi basta perché sono rimasta incinta del primo figlio;

D: quindi lei pensa di avere avuto il primo ciclo circa a quanti anni?

R: non posso dire esattamente, poteva essere 13 anni;

D: lei sa dove sono le figlie in questo momento?

R: mia madre le ha prese e le ha portato da una sua amica in un piccolo piccolo villaggio A Sama Sokurani;

D: è un posto dove sta sua mamma o le ha solo lasciate lì?

R: le ha portate lì per nasconderle quando sono scappata, avevo paura che facessero qualcosa di male alla mia figlia grande;

D: sua mamma non sta con le sue figlie, ho capito bene?

R: sì, ogni tanto le va a trovare se riesce;

D: chi si occupa delle sue figlie, anche dal punto di vista economico?

R: prima era mia mamma, quando sono arrivata mandavo il pocket money a mia mamma, e ora che io ho iniziato a lavorare mando a lei i soldi;

D: cosa poteva succedere alle sue figlie?

R: ci sono tre fatti dei quali ho paura, il primo è che loro sono grandi e loro non hanno fatto l'infibulazione e mio zio vuole che sia fatta, come ha fatto con me, poi dato che mi figlia è grande e l'uomo che mi voleva sposare aveva dato la dote a mio zio, per rimborsarlo mio zio potrebbe darle mia figlia al mio posto, e terzo siccome sono nate al di fuori del matrimonio già io nel quartiere iniziavano a parlare di me come di una poco di buono, avevo paura che anche a loro possano trattarle così, ed

essere emarginate, per questi motivi mia madre ha deciso di portarle dalla sua amica lontano dalla città;

D: non riusciamo a capire come mai dopo tanto tempo, e dopo che lei si è sottratta al matrimonio combinato da suo zio, ci possano essere ancora problemi con quest'uomo e con la dote;

R: il problema con questo signore è iniziato da quando mia madre ha sposato mio zio e questo signore aveva già iniziato a dare i soldi a mio zio per dire che io sono riservata per lui, e dopo quando mi hanno fatto l'infibulazione, a quel punto mio zio gli ha proprio chiesto la dote, infatti i soldi che dava all'inizio non erano la dote, ma i soldi per il mio mantenimento;

D: lei come pone l'infibulazione rispetto alle mestruazioni?

R: era prima delle mestruazioni;

D: quanto prima, lei se lo ricorda o era troppo piccola, per intenderci?

R: credo due anni prima della prima mestruazione, io me lo ricordo bene, mi ricordo il dolore e quello che mi hanno fatto, non potrò mai dimenticarlo;

allora questo signore non vuole lasciare perdere, lui ha già due mogli, però lui è stato ferito nel suo orgoglio, perché non è mai successo che lui ha voluto una donna e lei ha rifiutato, lui era molto ricco e rispettato nella nostra città e allora io l'ho fatto vergognare, lui ha detto sempre che io ero sua moglie, non è più il problema di essere moglie, ma è un problema di orgoglio e di onore; lui aveva giurato che io sarei entrata a casa sua anche solo per una notte, vada come vada anche se ho 100 figli, io diventerò sua moglie;

L'avvocato ha domande'

D: di che zio parla lei?

R: è il fratello di mio padre, perché l'altro è morto, sono tutti loro che hanno mangiato i soldi di questo signore, quello che è morto è quello che aveva combinato il matrimonio e preso i soldi, e ha lasciato detto all'altro fratello cosa fare, quando questo uomo ha iniziato ad aggredirmi io ho chiesto di aiutarmi e lui allo zio di cui parlo, mi ha detto che loro non potevano fare niente perché avevano preso i soldi, che il signore era libero di fare di me quello che voleva e che io sarei stata bandita dalla famiglia;

D: avvocato: in che condizioni vivono le sue figlie, sono nascoste in casa o vanno a scuola, hanno amici?

R: sono proprio nascoste, non vanno a scuola, non stanno imparando un mestiere perché hanno paura di uscire che qualcuno le vede lì e vanno a riferire a mio zio;

D: avvocato: tra la morte di suo marito e quando questo uomo è tornato sappiamo che in Costa d'Avorio c'è stata la guerra civile, in che modo quest'uomo è stato coinvolto in questa guerra?

R: ho già detto che questo signore era ricco, anche lui aveva formato il suo gruppo di ribelli di cui era il capo, dopo la guerra tutti questi capi sono stati presi come militari e lui continua ad essere capo della zona;

D: che zona?

R: nella zona di Bouakè fino al nostro villaggio;

D: ricorda come si chiamava il gruppo ribelle di quest'uomo?

R: FDS, perché lui aveva reclutato i cacciatori;

D: io avrei finito, vuole aggiungere lei qualcosa?

R: io devo aggiungere che io mi sono salvata, perché ho potuto scappare, attraversando quello che ho attraversato con l'inganno, oggi io sto bene, perché ho avuto la salute e sto lavorando, se penso ai miei figli che vivono nascosti e vanno a scuola e non stanno imparando un mestiere, io non so come sarà la loro vita lì e io come sarà trattata nella nostra città, anche per loro sarà difficile avere un marito per causa mia, io sono molto preoccupata per loro, non so cosa sarà il loro futuro;

A questo punto l'Avv. Silvestre insiste per l'accoglimento del ricorso tenuto conto dell'audizione in data odierna, dato che sono stati aggiunti ulteriori elementi e per la liquidazione del compenso, avendo il ricorrente fatto istanza di ammissione al gratuito patrocinio, come da parametri.

Il Giudice riserva di riferire al Collegio per la decisione.

Il verbale viene chiuso alle ore 13.05 e, previa rilettura del medesimo con l'ausilio dell'interprete viene sottoscritto dal ricorrente

Dunque la ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di donna che aveva rifiutato un matrimonio forzato e che era ancora esposta, insieme alle figlie, alle conseguenze negative di questa scelta, essendo nel frattempo morto il compagno e padre delle sue figlie.

Sulla valutazione di credibilità¹ si osserva quanto segue.

Non ci sono ragioni per dubitare che la ricorrente, come dichiarato, sia cittadina ivoriana e provenga dalla zona di Odienné.

E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

I fatti che l'avrebbero indotta a lasciare il Paese nel 2015 sono legati, stando alla narrazione, alla morte del compagno, padre delle sue due figlie (risalente al 2008) e alla ripresa, dopo questo evento, di gravi minacce da parte di un uomo che la stessa signora aveva, anni prima, rifiutato di sposare con un matrimonio che era stato combinato dallo zio paterno, divenuto il capo famiglia (e secondo marito di sua madre) dopo la morte del padre.

Come emerge dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento (fase amministrativa e fase giurisdizionale) è evidente la difficoltà a ricostruire tutta la sua vita attraverso le date, a partire dalla data di nascita, che la ricorrente non ha mai saputo.

Ritiene il Collegio che attraverso le due lunghe audizioni e con la cooperazione degli intervistatori, l'interessata è riuscita a dare coerenza ad alcuni dei passaggi

¹Come ribadito dalla Suprema Corte, "la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

cronologici che si presentavano come estremamente problematici e che avevano influito sulla valutazione di credibilità.

Infatti la ricorrente ha inizialmente dichiarato di essere nata nel 1992 e di avere avuto la prima figlia nel 2001, ossia a nove anni.

Questo dato è stato tuttavia corretto quando l'interessata è stata in grado di ricostruire la successione degli eventi della sua vita attraverso alcune tappe significative, ossia l'infibulazione, subita prima del primo ciclo mestruale (sul punto vi è idonea certificazione medica), il primo ciclo mestruale, il primo rapporto sessuale e la prima gravidanza, collocata in un tempo molto vicino al primo ciclo.

La ricorrente, all'udienza in Tribunale, ha stimato di avere 33 anni e di avere avuto il ciclo a circa 13 anni.

Questa ricostruzione porterebbe a concludere che è nata nel 1986 (e non nel 1992, come dichiarato al momento della formalizzazione della domanda) e che ha avuto la prima figlia a circa 15 anni, età che, considerata l'approssimazione con cui necessariamente si deve procedere in questo caso, è abbastanza coerente con quanto dichiarato, ossia una gravidanza molto prossima al primo ciclo mestruale.

United States Department of State, *Cote d'Ivoire: Report on Female Genital Mutilation (FGM) or Female Genital Cutting (FGC)*, 1 June 2001, available at: <https://www.refworld.org/docid/46d57875c.html>

Il documento in questione, oltre a confermare la diffusione della pratica presso il gruppo etnico della ricorrente (malinké), fornisce riscontro alla correlazione tra mutilazione genitale e inizio della vita "femminile", e anche la tipologia di mutilazione che la ricorrente ha subito (di tipo I, ossia escissione parziale della clitoride).

Si estrae sul punto il seguente brano:

The practice on village women is strongly linked to the survival of local secret societies and mask-cults at the heart of village spiritual life. The clitoris is thought to possess power and its removal during initiation gives that power to the village spirits and traditional spiritual leaders or masks, without which the spirits/masks and the entire village would die. Attempts to eradicate the practice, or even to transform it from a physical to a symbolic act, are perceived as threatening to "assassinate the people" of the village.

Trova inoltre conferma nelle fonti la diffusissima pratica, in Costa d'Avorio, dei matrimoni combinati e forzati, nel senso della loro stipulazione su accordo delle famiglie, senza necessariamente il consenso della donna, e della precocità del matrimonio per le donne nel Paese, conforme al background da cui la ricorrente proviene, ossia membro di una famiglia "allargata" in quanto composta dal nucleo originario costituito da genitori e fratelli della ricorrente, e dal nuovo marito della madre, ma anche zio paterno, secondo la diffusa tradizione del c.d. levirato, e non particolarmente agiata, con conseguente bassa e tardiva scolarizzazione della ricorrente, residente in zona rurale.

Si vedano sul punto i seguenti documenti:

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Côte d'Ivoire: Forced marriage, including among the Malinke; the prevalence of forced marriage and state protection available; the possibility for a young woman to refuse the man arranged for her (2014-March 2016)*, 24 March 2016, CIV105479.FE, available at: <https://www.refworld.org/docid/585a84944.html>

Questo documento conferma la diffusione della pratica del matrimonio forzato in Costa d'Avorio in generale e tra i Malinké in particolare, oltre che la concreta possibilità di essere costrette al matrimonio ben prima dei 18 anni (età minima prevista invece dalla legge ivoriana), rischio che perdura fino almeno all'età di 35 anni.

Il report indica inoltre che le conseguenze del rifiuto possono essere molto gravi, potendo giungere all'uccisione della donna da parte del padre, ma consistono per lo più nella sua espulsione dalla famiglia e nella privazione dei suoi diritti ereditari.

Dunque può dirsi credibile che la ricorrente si sia trovata nella condizione di dover sottostare, in un'età compresa tra i 13 e i 15 anni, a un matrimonio forzato con un uomo scelto dallo zio.

Il seguente documento, invece, conferma la ancora esistente pratica del levirato, subita dalla madre e che ha portato lo zio materno ad essere il capo famiglia, in grado quindi di prendere decisioni (come combinare il matrimonio) che riguardavano la vita della ricorrente come se fosse suo padre:

United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Cote d'Ivoire*, 3 March 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/58ec8a4d13.html>

Si cita sul punto il seguente brano:

Other Harmful Traditional Practices: Societal violence against women included traditional practices, such as dowry deaths (the killing of brides over dowry disputes), levirate (forcing a widow to marry her dead husband's brother), and sororate (forcing a woman to marry her dead sister's husband).

Per poter efficacemente rifiutare il matrimonio combinato, la ricorrente aveva deciso di avere un rapporto sessuale fuori dal matrimonio con l'uomo che poi sarebbe diventato il padre delle sue figlie e il suo convivente, fino alla di lui morte nel 2008.

E' allora credibile, in quanto conforme alle informazioni sul Paese, che, come da lei narrato, questa scelta abbia comportato la sua espulsione dalla famiglia e l'inizio di una vita autonoma con il compagno e le loro figlie.

Tale situazione, stando al racconto, si sarebbe improvvisamente e drammaticamente interrotta nel 2008 allorché l'uomo che lei aveva rifiutato aveva ucciso il suo compagno.

Su questo punto la C.T. ha sollevato molti dubbi considerando che, secondo il racconto, l'uomo avrebbe anche rivendicato pubblicamente di essere l'assassino senza tuttavia incontrare alcuna conseguenza, né per iniziativa della ricorrente che non avrebbe denunciato, né delle autorità, cosa resa poco credibile anche perché la morte dell'uomo sarebbe avvenuta in ospedale e quindi in una struttura pubblica in grado di riportare alle autorità il fatto che si era trattato di una morte violenta.

Ritiene il Collegio che, pur non potendosi ignorare la serietà dei dubbi in tal modo sollevati, la C.T. non abbia nondimeno valutato la spiegazione fornita dalla che non può ritenersi, tutto considerato, completamente implausibile.

Infatti la donna ha collocato la morte del compagno nel 2008 e ha fatto presente il clima di forte instabilità che in quel momento attraversava il suo Paese, tale per cui non era così scontato presentarsi dalle autorità a chiedere (e ottenere) tutela, specie nei confronti di una persona che era schierata con i “ribelli”.

Ha infatti dichiarato (e la circostanza è stata ribadita in sede di audizione) che l'uomo da lei rifiutato anni prima era divenuto un “ribelle”, basato a Bouaké.

Sulla forte situazione di instabilità interna che interessava la Costa d'Avorio intorno al 2008 si veda, tra i tanti disponibili, il seguente documento:

Amnesty International, *Amnesty International Report 2008 - Côte d'Ivoire*, 28 May 2008, available at: <https://www.refworld.org/docid/483e278346.html>

Il cui contenuto, quindi, oggettivamente indebolisce molto la valutazione di non credibilità operata dalla C.T. in quanto essa muove dall'idea, non confermata dalle fonti, secondo cui, nel 2008, in Costa d'Avorio i cittadini potevano contare su un sistema perfettamente funzionante e quindi in grado di reagire prontamente a un omicidio, attraverso il compimento di denunce, indagini e arresti.

Ulteriore elemento decisivo di non credibilità, secondo la C.T., è costituito dal fatto che la ricorrente, come che fossero andate le cose nel 2008, aveva poi vissuto “*per altri sette anni a Odienné, sino al 2015, con propria autonomia*”, essendo stata in grado di lavorare, mantenere le figlie e anche frequentare la scuola serale.

Inoltre non era stata data una ragionevole spiegazione del perché l'uomo, dopo molti anni, avesse ripreso a perseguirla.

La ricorrente ha sul punto dichiarato che nel frattempo l'uomo era divenuto un potente ribelle.

Su questa dichiarazione la C.T. per la verità non svolge specifiche critiche di non credibilità.

Il Tribunale osserva che, pur nuovamente considerando che è necessario dare una spiegazione della ripresa delle “persecuzioni” a partire dal 2008 al 2015, tali da rendere la vita non perseguibile la C.T. non ha sollevato motivi che possano portare a rendere del tutto implausibile quanto dichiarato, ossia che l'uomo, basato a Bouaké, fosse nel frattempo diventato un personaggio in grado di nuocere e anche in grado di sottrarsi ad eventuali reazioni dell'autorità.

Si veda, tra i molti disponibili anche il seguente documento:

Freedom House, *Freedom in the World 2018 - Côte d'Ivoire*, 28 March 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5ac48b06a.html>

Da un ulteriore punto di vista la ricorrente ha dato una giustificazione non del tutto irragionevole circa la persistenza, anche dopo anni, della volontà dell'uomo di farle pressioni e di minacciarla.

Infatti la _____ ha detto che per il suo matrimonio erano state versate, dall'uomo, delle somme alla famiglia senza che poi lui avesse quanto promesso.

Non è neppure implausibile che le modalità del rifiuto da parte della ricorrente siano state tali da essere ritenute particolarmente oltraggiose dall'uomo.

Detto questo il Collegio condivide i dubbi sulla effettiva volontà di costui di uccidere la ricorrente, considerati gli anni trascorsi e probabilmente anche di reclamarne il diritto di “sposarla” anche a distanza di tempo, proprio perché effettivamente passa un lasso di tempo rilevante tra la morte del compagno e la sua decisione di lasciare il Paese.

Si deve però considerare che, oggettivamente, la ricorrente a partire dal 2008, si era trovata senza l'appoggio di un uomo, dovendo a quel punto affrontare la sua vita in un contesto sociale e familiare molto sfavorevole (in quanto espulsa dalla famiglia per avere rifiutato il matrimonio forzato e rimasta senza l'appoggio del suo compagno, unico uomo “di famiglia”, essendo lei madre di due ragazze) e quindi esposta anche al rischio di vedersi riproporre la possibilità di sposare colui che in passato aveva rifiutato.

Pertanto, considerando la complessiva credibilità della ricorrente con riferimento alle principali vicende della sua vita, anche volendo escludere la credibilità di una persistente minaccia dell'uomo rifiutato, il Collegio ritiene tuttavia plausibile che la ricorrente si sia trovata, dopo diversi anni dalla morte del compagno, in una condizione di forte pressione, dovuta anche alla difficoltà di continuare a mantenersi autonomamente, tale da renderle insostenibile la vita nel Paese e imporle di intraprendere il percorso migratorio descritto.

E' opportuno, prima di passare alla valutazione giuridica dei fatti accettati dal Tribunale come credibili e posti a base della domanda di protezione, sottoporre a valutazione di credibilità anche questa ultima e importante fase del racconto.

La ricorrente ha raccontato di essere stata, in sostanza, reclutata con modalità ingannevoli da una persona che, agendo apparentemente in suo favore in quanto in grado di aiutarla a espatriare, l'ha in realtà messa in contatto con un trafficante, situazione che l'ha costretta, senza poter prevedere esattamente quanto sarebbe successo, a indebitarsi e, una volta messa in condizione di non poter più tornare indietro (avendo già iniziato il percorso migratorio) a dover pagare il debito vivendo in condizioni di schiavitù, costretta a prestazioni sessuali in una “casa chiusa”.

Il racconto trova riscontro, quanto al modo di operare dei trafficanti di persone e quanto alla situazione dei migranti che transitano in Libia, nei seguenti documenti:

UN News Service, *UN human rights report urges end to 'unimaginable abuse' of migrants in Libya*, 13 December 2016, available at: <https://www.refworld.org/docid/5851041540c.html>

United States Department of State, *Trafficking in Persons Report 2008 - Libya*, 4 June 2008, available at: <https://www.refworld.org/docid/484f9a26c.html>

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR Position on Returns to Libya - Update II*, September 2018, available at:
<https://www.refworld.org/docid/5b8d02314.html>

Da cui si cita il seguente brano, specificamente dedicato ai migranti irregolari che arrivano in Libia quale Paese di destinazione o di transito:

En route and during their stay in Libya, migrants, refugees and asylum-seekers, including children, are reportedly at risk of being subjected to widespread and systematic human rights violations and abuses at the hands of smugglers, traffickers, armed groups, militias, criminal gangs and state officials acting with impunity. These violations and abuses reportedly include unlawful deprivation of liberty and arbitrary

detention; torture and other forms of ill-treatment, including rape and other forms of sexual violence; abduction for ransom and other forms of extortion; forced labour; and unlawful killing

Il seguente documento, inoltre, evidenzia l'esistenza, in Costa d'Avorio di una rilevante rete di trafficanti di persone (specie donne, bambini e giovani) che lo Stato non riesce a contrastare in modo efficace:

United States Department of State, *2017 Trafficking in Persons Report - Cote d'Ivoire*, 27 June 2017, available at:
<https://www.refworld.org/docid/5959ece511.html>

E' dunque intrinsecamente credibile e coerente con le fonti, anche la parte del racconto relativa al transito della ricorrente in Libia, periodo durante il quale, una volta contratto il debito con il trafficante (creduto il fratello di un'amica che le aveva proposto di aiutarla a espatriare), era stata "venduta" dall'uomo ad altri trafficanti che erano andati a "prelevarla" con la forza nella casa in cui era ospitata per poi metterla in una casa dove era sotto il loro stretto controllo e costretta sia a lavorare presso "datori di lavoro" individuati dagli stessi trafficanti, sia a subire violenze sessuali da parte dei "sorveglianti" e di "clienti", fino al pagamento del debito (il cui esatto importo la ricorrente non è stata in grado di precisare).

Tali violenze erano terminate, dopo 8 mesi, allorché la ricorrente, all'inizio di una gravidanza, era stata "buttata fuori" dalla struttura in quanto non più "utile" e messa in una situazione tale da non poter evitare di intraprendere l'ultima tappa del viaggio, via mare, dalla Libia all'Italia, periodo durante il quale a causa delle condizioni più che precarie in cui si trovava, la _____ ha interrotto la gravidanza.

E' quindi anche credibile che la ricorrente abbia subito, durante il percorso, violenze e sofferenze connesse non solo alla sua condizione di migrante, ma di donna specificamente esposta, in quanto tale, a forme di violenza particolarmente odiose notoriamente poste in essere dai trafficanti di persone che operano nell'area sub sahariana.

Concludendo sulla valutazione di credibilità il Collegio ritiene accettabili i seguenti fatti:

che la ricorrente abbia rifiutato, all'età di circa 15 anni, un matrimonio forzato intraprendendo una relazione con uomo dal quale ha avuto due figlie, interrotta con la morte del compagno nel 2008;

che per evitare il matrimonio forzato si sia trovata nondimeno nella condizione di esporsi molto precocemente sia all'attività sessuale, sia alla gravidanza;

che nel periodo compreso tra la morte del compagno (2008) e l'espatrio (2015) la ricorrente si sia trovata, priva del supporto della famiglia, nella necessità di mantenere le due figlie in una condizione anche socialmente molto sfavorevole, ed esposta al rischio di vedersi riproporre il matrimonio forzato già rifiutato o comunque un'altra simile sistemazione;

che abbia deciso di superare questa situazione espatriando ma finendo così in una rete di trafficanti che l'hanno poi costretta a subire il lavoro forzato, sfruttamento e violenza sessuale fino al concepimento e all'interruzione precoce della gravidanza quale conseguenza delle violenze e della condizione di estrema precarietà in cui ha dovuto affrontare il viaggio dalla Libia all'Italia.

Alla luce dei fatti ritenuti credibili e considerato lo specifico profilo della ricorrente, ritiene il Collegio sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, per le ragioni meglio di seguito evidenziate.

Per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, secondo il Dl.gs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

atti persecutori come definiti dall'art.7²;

da parte dei soggetti indicati dall'art. 5³;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8⁴.

² come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7)

³ Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

⁴ gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica

La signora _____ ha narrato (con esito di positivo di credibilità) di essere stata vittima di (plurimi) atti - in un lungo periodo di tempo - che possono senz'altro essere ricondotti alla fattispecie legale di persecuzione e che sono caratterizzati dal fatto di essere specificamente diretti contro una persona in quanto appartenente a un determinato genere (in questo caso femminile).

Ha subito la mutilazione genitale, atto indiscutibilmente definito come persecutorio secondo la condivisibile posizione di UNHCR: *“L’alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati considera la FGM una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione. Il riconoscimento della FGM come forma di persecuzione è sostenuto, in prima istanza, dagli sviluppi dei diritti umani a livello internazionale e regionale. Tutte le forme di FGM violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari e, nei casi più estremi, al diritto alla vita”* (v. Nota orientativa sulle domande d’asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, pubblicata da UNHCR a maggio 2009).

Tale atto non è direttamente connesso alla domanda di protezione ma esso, nel contesto descritto dalla signora _____ deve essere pur sempre tenuto in considerazione perché è noto che *“le conseguenze della FGM non cessano con la pratica iniziale. La ragazza o la donna è permanentemente mutilata e può soffrire altre gravi conseguenze fisiche e mentali di lungo periodo”*, inoltre è proprio l’aver subito la mutilazione che ha consentito alla famiglia di proporla in sposa stipulando per lei un accordo per un matrimonio forzato.

Anche il matrimonio forzato costituisce atto persecutorio come risulta dal documento di seguito citato.

Allo stesso tempo anche la condizione di donna che, una volta rifiutato il matrimonio combinato dalla famiglia, ha comunque dovuto affrontare una gravidanza e una precoce unione con un uomo in grado di “proteggerla” sia dal matrimonio forzato sia dalle conseguenze (oggettivamente molto gravi) che potevano derivare dalla esclusione dalla famiglia costituisce una situazione di oggettiva discriminazione, non essendo possibile per la ricorrente rifiutare il matrimonio e condurre una vita realmente autonoma.

Pare inoltre evidente come pure la migrazione della ricorrente è stata caratterizzata da modalità di sfruttamento e violenza specificamente caratterizzati dal suo essere donna in condizioni di particolare vulnerabilità, fin dall’inizio del percorso migratorio.

Infatti si deve considerare che l’evidente bisogno di trovare una sistemazione economica alla base della decisione di lasciare il Paese non può dirsi, nel presente caso, non connessa alla sua condizione di donna marginalizzata per avere fatto scelte non in linea con le decisioni familiari e non in linea con quelli che la

comunità di origine riteneva essere il suo “dovere” di figlia, ossia accettare il matrimonio combinato dalla famiglia ovvero venirne espulsa restando poi senza una effettiva possibilità di appoggio una volta perduta la protezione dell'uomo con il quale aveva vissuto more uxorio.

Tale condizione l'ha fatta divenire obiettivo di trafficanti che l'hanno facilmente reclutata con la prospettiva di potersi affrancare trovando un lavoro all'estero tale da metterla in condizione di mantenere sé stessa e le figlie.

Come emerso dal racconto invece i trafficanti l'hanno venduta e costretta a lavorare come domestica ed anche sottoponendola a violenze sessuali, fino a incorrere in una gravidanza, divenendo così non più utile per gli sfruttatori e - per questo - “buttata fuori” e costretta ad affrontare un viaggio in condizioni talmente precarie da portarla alla precoce interruzione della gravidanza.

La ricorrente ha pertanto subito nel corso della sua vita più atti definibili come persecutori, essendo idonei a comprometterne il diritto alla vita e alla libertà da parte di differenti tipologie di agenti di persecuzione, per motivi costantemente legati alla sua appartenenza a un genere, e quindi in indubbia connessione, come richiesto dalle norme citate, a uno dei motivi di cui all'art. 8.

Giova qui ricordare il seguente documento di UNHCR:

La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, pubblicata il 7 maggio 2002

dal quale si estraggono i seguenti brani:

Anche se nella definizione di rifugiato non si fa specifico riferimento al genere, è ampiamente accettato che esso può influenzare o condizionare il tipo di persecuzione o danno sofferto e le ragioni di tale trattamento. La definizione di rifugiato pertanto, se interpretata correttamente, copre le istanze relative al genere. Come tale, non vi è necessità di aggiungere un'ulteriore fattispecie alla definizione contenuta nella Convenzione del 1951 ...

Nel tentativo di applicare i criteri della definizione dello status di rifugiato nel corso delle procedure di determinazione dello status di rifugiato, è importante adottare un approccio complessivo alla valutazione e considerare tutte le circostanze rilevanti del caso. È essenziale disporre sia di un quadro complessivo della personalità, del vissuto e delle esperienze personali del richiedente asilo, sia di un'analisi e di una conoscenza aggiornata delle specifiche circostanze storiche, geografiche e culturali del paese d'origine. Fare generalizzazioni su donne o uomini non è utile, poiché si rischia di trascurare importanti differenze che potrebbero risultare rilevanti nell'ambito di un determinato caso.

Se è generalmente accettato che la ‘mera’ discriminazione non potrebbe, di norma, costituire persecuzione di per sé, un modello di discriminazione o di trattamento meno favorevole potrebbe, su base cumulativa, risultare in persecuzione e

giustificare la protezione internazionale. Costituirebbero persecuzione ad esempio le misure discriminatorie che conducono a conseguenze di natura sostanzialmente pregiudiziale per la persona interessata, come ad esempio gravi restrizioni del diritto al sostentamento, del

Alcune donne o minori vittime di tratta possono avere istanze valide per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione del 1951. Il reclutamento forzato o ingannevole di donne o minori finalizzato alla prostituzione forzata o allo sfruttamento sessuale è una forma di violenza o di abuso di genere che può portare anche alla morte e che può essere quindi considerato una forma di tortura e trattamento crudele, disumano o degradante. Esso può anche imporre gravi restrizioni alla libertà di movimento di una donna, a causa di sequestro, reclusione e/o confisca del passaporto o di altri documenti di identità. Inoltre le donne e i minori vittime di tratta possono dover affrontare gravi ripercussioni dopo la loro fuga e/o dopo il ritorno, come ritorsioni o rappresaglie da parte di bande o di singoli trafficanti, e correre reali rischi di essere nuovamente vittime di tratta, di subire grave ostracismo da parte della comunità, della famiglia o grave discriminazione.

Nei casi in cui vi sia un rischio di essere perseguitati da parte di un attore non statale (ad esempio marito, partner o altri attori non statuali) per ragioni correlate con una delle fattispecie contenute nella Convenzione, il nesso causale sussiste, sia l'assenza della protezione da parte dello Stato connessa con la Convenzione o meno. Alternativamente, il nesso causale sussiste anche quando il rischio di essere perseguitati ad opera di un attore non capacità o la non volontà dello Stato di offrire protezione.

Si deve inoltre osservare che, considerata l'età della ricorrente e la sua complessiva condizione, appare concreto il rischio di essere reimpressa, in caso di rimpatrio, in una condizione idonea a esporla nuovamente ad atti persecutori sia connessi alla possibilità di vedersi costretta, anche solo per motivi di sostentamento, ad accettare un matrimonio forzato (ad iniziativa della famiglia), ovvero a subire gravi forme di marginalizzazione, non essendovi concrete possibilità di trovare, nella sua condizione, un effettivo aiuto da parte dello Stato.

Freedom House, *Freedom in the World 2018 - Côte d'Ivoire*, 28 March 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5ac48b06a.html>

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Côte d'Ivoire - COI Compilation*, 31 August 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/59cc9fb14.html>

Per tutte queste ragioni ritiene il Collegio sussistenti i presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente dello status di rifugiato.

Pertanto il Tribunale non è tenuto ad esaminare le ulteriori forme di protezione pur richieste in via gradata dalla difesa.

Le spese

Considerato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in sostanza non ha contrastato affatto la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Patrocinio a spese dello Stato

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

in riforma del provvedimento emesso il 29 dicembre 2017 e notificato il 23 gennaio 2018 riconosce a _____, **nata il _____ alias il _____ a **Odiene (Costa d'Avorio)**** CUI _____ lo status di rifugiato;

- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 gennaio 2019

Il Presidente
Dr. Laura Sara Tragni

Il Giudice estensore
Maria Cristina Contini